

DL n. 4/2022 (cd. Decreto Sostegni Ter) – Modifiche al d. lgs. n. 148/2015 in materia di ammortizzatori sociali – Nota di approfondimento

Nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2022 è stato pubblicato il [D.L. n. 4/2022](#), recante “*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico*”, in vigore dal 27 gennaio 2022.

L'art. 23 del predetto D.L. apporta alcune modifiche al d. lgs. n. 148/2015, in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, già oggetto di un significativo intervento di riordino da parte della legge di bilancio 2022¹ (cfr. da ultimo [comunicazione Ance del 24 gennaio 2022](#)).

Si illustrano di seguito le modifiche di interesse per le imprese del settore edile.

Art. 7 comma 5-bis del d. lgs. n. 148/2015

Come riportato nella citata comunicazione Ance, la legge di bilancio ha introdotto un termine di decadenza per l'invio all'INPS, da parte del datore di lavoro, di tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo ai lavoratori dei trattamenti di integrazione salariale (sia ordinaria che straordinaria), nel caso di pagamento diretto della prestazione da parte dell'Istituto. Secondo l'originaria formulazione di questa disposizione, tale invio deve essere effettuato entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui inizia il periodo di integrazione salariale ovvero, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dall'adozione del provvedimento di autorizzazione. Decorsi inutilmente i predetti termini, il pagamento della prestazione e i connessi oneri restano a carico del datore di lavoro inadempiente.

Il D.L. in esame apporta le seguenti modifiche:

- elimina il riferimento al “saldo” dei trattamenti di integrazione salariale, dal momento che la disciplina ordinaria delle integrazioni salariali non prevede, a differenza della legislazione vigente nel periodo emergenziale, l'anticipazione parziale (40%) del pagamento diretto da parte dell'Istituto;
- precisa che l'invio dei dati deve essere effettuato entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato (anziché “inizia”) il periodo di integrazione salariale ovvero, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione (anziché “dall'adozione”) del provvedimento di autorizzazione.

Art. 8 comma 2 del d. lgs. n. 148/2015

La legge di bilancio ha novellato la disposizione recante i criteri di compatibilità dei trattamenti di integrazione salariale con lo svolgimento di attività lavorativa, disciplinando, tra l'altro, le ipotesi di lavoro subordinato di durata rispettivamente superiore o inferiore a 6 mesi. Su questo specifico aspetto, il D.L. in esame interviene a colmare una lacuna, precisando, con riferimento alla seconda ipotesi, “lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari o inferiore a sei mesi”. Si ricorda che questa precisazione era stata già anticipata dal Ministero del Lavoro nella circolare n. 1/2022 (cfr. la citata [comunicazione Ance del 24 gennaio 2022](#)).

¹ Legge n. 234/2021.

Si riporta di seguito la nuova formulazione del comma 2 dell'art. 8 del d. lgs. n. 148/2015:

“2. Il lavoratore che svolga attività di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi nonché di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Qualora il lavoratore svolga attività di lavoro subordinato a tempo determinato pari o inferiore a sei mesi, il trattamento è sospeso per la durata del rapporto di lavoro.”

Art. 14 comma 2 e art. 24 comma 3 del d. lgs. n. 148/2015

Le disposizioni che disciplinano l'esame congiunto con le Organizzazioni Sindacali, da effettuare in via preventiva per l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale, sia ordinaria (laddove previsto) che straordinaria, sono state integrate introducendo la possibilità che lo stesso si svolga **anche in via telematica**.

Art. 16 comma 1 del d. lgs. n. 148/2015

Ferma restando la competenza dell'Inps in materia di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO), il D.L. in esame modifica come segue la relativa disposizione, prevedendo quindi la possibilità di una diversa organizzazione delle competenze territoriali all'interno dell'Istituto:

Formulazione previgente	Nuova formulazione
<i>A decorrere dal 1° gennaio 2016 le integrazioni salariali ordinarie sono concesse dalla sede dell'INPS territorialmente competente.</i>	<i>A decorrere dal 1° gennaio 2016 le integrazioni salariali ordinarie sono concesse dall'INPS.</i>

Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa del DDL di conversione in legge del D.L. n. 4/2022², tale modifica *“consente che l'esame delle istanze di integrazione salariale per le situazioni più complesse sia svolto dalla sede INPS centrale in luogo della sede INPS territorialmente competente.”*

Si segnala che, nella circolare n. 18 del 1° febbraio 2022 recante linee di indirizzo e prime indicazioni in merito al riordino della disciplina degli ammortizzatori sociali (che ci riserviamo di illustrare con successiva comunicazione), l'INPS, nell'illustrare anche le modifiche apportate dal D.L. in esame, segnala in proposito quanto segue: ***“Nel confermare al momento l'attuale assetto autorizzatorio territoriale, in ordine alla portata della suddetta modifica, con successive comunicazioni, saranno fornite maggiori e più dettagliate indicazioni.”***

Art. 22-ter comma 5 del d. lgs. n. 148/2015

Nell'ambito dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria (CIGS), la legge di bilancio ha introdotto il nuovo art. 22-ter del d. lgs. n. 148/2015, rubricato “Accordo di transizione occupazionale”, con cui si prevede la possibilità di riconoscere un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, della durata massima di 12 mesi complessivi non prorogabili, ai datori di lavoro che, all'esito di programmi di riorganizzazione o di crisi aziendale, debbano gestire lavoratori a rischio di esubero.

Il comma 5 di questo articolo disponeva che per l'anno 2022 il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 22-bis del medesimo d. lgs. (ossia la disposizione che consente la proroga, sino al limite massimo di 6/12 mesi, del periodo di CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale o contratto di solidarietà, per le imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale) potesse essere concesso esclusivamente per la proroga dell'intervento di CIGS per contratto di solidarietà.

² DDL 2505/S.

Il D.L. in esame ha abrogato il suddetto comma 5, con finalità di coordinamento, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa del DDL di conversione in legge, con la disposizione di cui al comma 129 dell'art. 1 della legge di bilancio. Quest'ultima ha ulteriormente prorogato (e rifinanziato) l'istituto della proroga CIGS per le imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale, di cui al citato art. 22-bis, per gli anni 2022, 2023 e 2024, nel limite di spesa rispettivamente di 130, 100 e 50 milioni di euro.